

D.g.r. 15 dicembre 2025 - n. XII/5506

D.p.r. n. 357/1997 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche». legge 2 dicembre 2025 n. 182. Determinazioni in merito alla gestione della pesca in Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e le modifiche apportate dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche e integrazioni al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357;
- il decreto direttoriale del Direttore Generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020 «Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone».

Visti i commi da 835 a 837bis, art. 1, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e s.m.i., che recitano:

835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.

837bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione l'art. 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

Vista la legge 23 febbraio 2024 n. 18, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», che all'art. 12 comma 6 quinque modifica l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come segue:

- il comma 835, prorogando al 30 settembre 2024 il termine per l'operatività del Nucleo di ricerca e valutazione istituito presso il Ministero;
- il comma 837bis, modificando il termine ivi previsto dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2025;

Preso atto che, ad oggi, non è stato adottato il previsto decreto ministeriale definente le specie autoctone per regioni o per bacini;

Vista la legge 2 dicembre 2025 n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 3 dicembre 2025, che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025, «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche

e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», che all'art. 69 «Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche», dispone la sostituzione del comma 837 bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre n. 234, come segue:

«Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026, non trova applicazione l'art. 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

Visto l'art. 138 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che individua, tra gli strumenti di pianificazione ittica approvati dalla Giunta regionale, il Piano ittico regionale ed il Programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura;

Viste:

- la d.g.r. 23 gennaio 2017 - n. X/6133 Approvazione del programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della Regione Lombardia (PRPA);
- la d.g.r. 22 dicembre 2022 n. XI/7692 «Legge regionale 31/2008 art. 138. Approvazione del Piano ittico regionale»;

Considerato che:

- il Piano ittico di Regione Lombardia prevede che, nelle more dell'adozione del citato Decreto MITE, le attività ittogeniche siano condotte secondo le modalità e i limiti previsti dai vigenti documenti di programmazione ittica di Regione Lombardia, ponendosi quindi in continuità con le disposizioni riguardanti l'immissione antecedenti alla data indicata nel comma 837 bis dell'art. 1, della legge n. 234/2021;
- il sistema della pesca lombarda si basa, storicamente, sulla gestione di specie ittiche, tra le quali la trota iridea, la trota fario atlantica, la trota mediterranea, il salmerino alpino, il coregone lavarello e il temolo europeo;

Considerato che le valutazioni sullo status delle specie ittiche di interesse alieutico, e in particolare delle specie sopra citate, sono contenute nei documenti di pianificazione ittica vigenti in Lombardia, e che l'immissione di dette specie viene autorizzata nei casi e secondo le indicazioni ivi previste;

In particolare:

- tra il 2017 e il 31 dicembre 2022, dal «Documento Tecnico regionale per la gestione ittica», approvato con d.g.r. n. 20557/2005, e dal «Programma triennale regionale della pesca e acquacoltura (PRPA)», approvato con d.g.r. n.6133/2017;
- a partire dal 31 dicembre 2022, dal Piano ittico regionale, approvato con d.g.r. 22 dicembre 2022 n. 7692, che ha determinato la decadenza del sopracitato Documento tecnico, e dal citato PRPA;

Visti:

- il decreto n. 1466 del 10 febbraio 2022 «Disposizioni per l'attuazione dei commi da 835 a 838 della legge 234 del 30 dicembre 2021 in ordine alla gestione ittica in Regione Lombardia» del dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM Vegetali, Politiche di filiera e Innovazione della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi;
- la d.g.r. n. 2012 del 13 marzo 2024 «d.p.r. n. 357/1997 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche». Legge 30 dicembre 2021 n. 234. Determinazioni in merito alla gestione della pesca in Regione Lombardia»;

Ritenuto necessario, in attuazione della legge n. 234/2021, e in particolare dell'art. 1, comma 837 bis, così come sostituito dall'art. 69 della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, dare atto che nei bacini lombardi sono utilizzabili, tra l'altro, a fini ittigenici, in relazione alle specie ittiche di principale interesse alieutico: Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), Trota fario atlantica (*Salmo trutta trutta*), Trota fario mediterranea (*Salmo Ghigii*), Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), Temolo europeo (*Thymallus thymallus*), Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 22 dicembre 2025

Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che, in attuazione dell'art. 69 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 e a decorrere dall'entrata in vigore della legge citata, sono utilizzabili nei bacini lombardi a fini ittiogenici, tra l'altro: Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), Trota fario atlantica (*Salmo trutta trutta*), Trota fario mediterranea (*Salmo Ghigii*), Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), Temolo europeo (*Thymallus thymallus*) Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*);

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini